

382 - 74 APR. 2003

Dei

OGGETTO: Proposta di legge concernente: "Norme in materia di spettacolo dal vivo".
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14". *DP*

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l'art. 168, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1;

VALUTATA l'opportunità di promuovere con un'apposita legge lo sviluppo dello spettacolo dal vivo nel Lazio;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport;

ACQUISITO il "parere di fattibilità" del Direttore del Dipartimento SOCIALE
ACQUISITO altresì il parere rilasciato dalla "Struttura di consulenza giuridico-legislativa" del Segretariato Generale, a seguito di ATN; *DP*

DELIBERA

all'unanimità

- *DP* di approvare l'allegata proposta di legge concernente: "Norme per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14", che consta di n. 28 articoli e la relazione che formano parte integrante della presente deliberazione.
- di sottoporre la suddetta proposta di legge all'esame del Consiglio regionale.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

DP



DELIB. N. 382
26 APR. 2003

du

PROPOSTA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14”**

*F. Basso
FR il*

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 4 |
| CAPO I - OGGETTO E FINALITA' | 4 |
| Art. 1 - <i> Oggetto.....</i> | 4 |
| Art. 2 - <i> Finalità.....</i> | 5 |
| CAPO II - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI..... | 6 |
| Art. 3 - <i> Funzioni della Regione.....</i> | 6 |
| Art. 4 - <i> Funzioni delle province.....</i> | 8 |
| Art. 5 - <i> Funzioni dei comuni.....</i> | 9 |
| CAPO III - PROGRAMMAZIONE | 10 |
| Art. 6 - <i> Piano settoriale regionale.....</i> | 10 |
| Art. 7 - <i> Procedura per l'adozione del piano settoriale regionale.....</i> | 12 |
| Art. 8 - <i> Piano annuale di attuazione.....</i> | 13 |
| TITOLO II - INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO..... | 14 |
| CAPO I - INTESA E ACCORDI CON ISTITUZIONI ED ENTI..... | 14 |
| Art. 9 - <i> Intese con il Ministero per i beni e le attività culturali.....</i> | 14 |
| Art. 10 - <i> Intese con le istituzioni scolastiche, le università ed altri soggetti formativi.....</i> | 15 |
| Art. 11- <i> Accordi per l'informazione e la divulgazione.....</i> | 16 |
| CAPO II - INIZIATIVE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO..... | 17 |
| Art. 12 - <i> Enti di rilevanza nazionale e regionale ed enti di rilevanza regionale</i> | 17 |
| Art. 13 - <i> Attività ricorrenti d'interesse regionale.....</i> | 18 |
| Art. 14 - <i> Festival, rassegne, premi ed iniziative dirette.....</i> | 19 |
| Art. 15 - <i> Teatro stabile regionale</i> | 20 |
| Art. 16 - <i> Residenze di spettacolo multidisciplinari.....</i> | 21 |
| Art. 17 - <i> Strutture di spettacolo dal vivo e spazi attrezzati</i> | 22 |
| Art. 18 - <i> Promozione e sostegno per il dialogo culturale tra i popoli</i> | 23 |
| Art. 19 - <i> Accesso al credito e fondo di garanzia</i> | 24 |
| CAPO IV - STRUMENTI DI SUPPORTO DELL'AZIONE REGIONALE | 25 |
| Art. 20 - <i> Osservatorio regionale dello spettacolo</i> | 25 |
| Art. 21 - <i> Consulta regionale dello spettacolo.....</i> | 27 |

| | |
|--|----|
| TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI | 28 |
| CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE | 28 |
| Art. 22 - <i>Disposizioni transitorie</i> | 28 |
| Art. 23 - <i>Disposizioni finanziarie</i> | 29 |
| CAPO II - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SPETTACOLO E CULTURA | 31 |
| Art. 24 - <i>Abrogazioni</i> | 31 |
| Art. 25 - <i>Modifiche</i> | 33 |
| CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999 N. 14 | 34 |
| Art. 26 - <i>Modifiche all'articolo 173 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14</i> | 34 |
| Art. 27 - <i>Modifiche all'articolo 174 della l.r. 14/1999</i> | 36 |
| Art. 28 - <i>Modifiche all'articolo 175 della l.r. 14/1999</i> | 37 |

FED

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
OGGETTO E FINALITA'

Art. 1
(Oggetto)

1. Nel rispetto dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica e nell'ambito del processo di armonizzazione e adeguamento dell'ordinamento giuridico al riformato titolo V della Costituzione, la presente legge, in attuazione dell'articolo 194 della legge regionale 6 agosto 1999, n.14, e successive modifiche, detta norme in materia di spettacolo dal vivo.

2. Con l'espressione "spettacolo dal vivo" s'intendono le attività di produzione, distribuzione ed esercizio riguardanti il teatro, la musica, la danza e le attività circensi.



Art. 2

(Finalità)

1. In conformità agli articoli 21 e 33 della Costituzione, la Regione riconosce, promuove e valorizza lo spettacolo dal vivo quale strumento di libera espressione artistica, di formazione educativa, di riaffermazione dell'identità degli individui, di conservazione della memoria, di aggregazione sociale e di crescita economica della collettività.

2. La Regione attua le finalità di cui al comma 1 attraverso lo sviluppo del pluralismo culturale e il riequilibrio dell'offerta di spettacolo sul territorio.



CAPO II

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, in materia di spettacolo dal vivo, svolge le seguenti funzioni:

- a) partecipa alla definizione dei programmi nazionali ed europei;
- b) adotta il piano settoriale regionale triennale degli interventi ed i piani annuali di attuazione;
- c) verifica il perseguimento degli obiettivi determinati dal piano settoriale regionale, tramite l'attività dell'osservatorio regionale dello spettacolo;
- d) attua gli interventi di rilevanza regionale previsti nei programmi nazionali e dell'Unione europea e nei piani regionali;
- e) promuove e sostiene intese con il Ministero per i beni e le attività culturali per la progettazione e l'attuazione coordinata di interventi volti a favorire la promozione e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo;
- f) promuove e sostiene, con il concorso delle province e dei comuni interessati e in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie e con i soggetti formativi che operano nell'ambito dello spettacolo dal vivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati tra l'altro alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore, in particolare quello giovanile;
- g) stipula accordi con soggetti pubblici e privati per l'informazione e la divulgazione di avvenimenti e spettacoli dal vivo;
- h) partecipa agli enti di rilevanza nazionale e regionale nonché agli enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo con propri rappresentanti nei rispettivi organi di amministrazione e concorre al sostegno delle relative attività;
- i) riconosce e sostiene le attività che si svolgono con ricorrenza sul proprio territorio, anche su proposta delle province;
- l) organizza festival, rassegne, premi e in generale qualunque iniziativa avente particolare rilievo culturale, anche su proposta delle province;

- m) sviluppa il decentramento sul territorio regionale delle attività di spettacolo dal vivo attraverso l'attuazione, con il concorso delle province e dei comuni interessati, del teatro stabile regionale e del sistema delle residenze di spettacolo multidisciplinari;
- n) programma e sostiene, con il concorso delle province e dei comuni, lo sviluppo delle strutture di spettacolo dal vivo e degli spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all'aperto;
- o) promuove e sostiene, anche all'estero, iniziative per il dialogo culturale tra i popoli, finalizzate, tra l'altro, alla valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni del Lazio, ivi compresa la tradizione teatrale collegata ai linguaggi e alle lingue locali;
- p) promuove l'istituzione di un fondo di garanzia per agevolare le imprese del settore nell'accesso al credito, privilegiando le imprese giovanili;
- q) organizza e gestisce l'osservatorio regionale dello spettacolo.



Art. 4

(Funzioni delle province)

1. Le province, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale, svolgono le seguenti funzioni:

- a) partecipano all'elaborazione del piano settoriale regionale e del piano annuale di attuazione promuovendo mediante apposite consultazioni e coordinando in un documento conclusivo le osservazioni e proposte dei comuni;
- b) attuano gli interventi di rilevanza provinciale previsti nei programmi nazionali e dell'Unione europea e nei piani regionali;
- c) promuovono la cooperazione tra gli enti locali, anche individuando ambiti organizzativi idonei per la gestione di servizi e di attività di interesse intercomunale;
- d) promuovono e sostengono, se interessate, in concorso con la Regione e i comuni e in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie e con soggetti formativi che operano nell'ambito dello spettacolo dal vivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati tra l'altro alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore, in particolare quello giovanile;
- e) propongono alla Regione il riconoscimento delle attività che si svolgono con ricorrenza sul proprio territorio e l'organizzazione di festival, rassegne, premi e in generale qualunque iniziativa avente particolare rilievo culturale;
- f) sviluppano, se interessate, il decentramento sul territorio regionale delle attività di spettacolo dal vivo attraverso l'attuazione del teatro stabile regionale e del sistema delle residenze di spettacolo multidisciplinari, in concorso con la Regione ed i comuni;
- g) programmano e sostengono, in concorso con la Regione ed i comuni, lo sviluppo delle strutture di spettacolo dal vivo e degli spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all'aperto;
- h) collaborano, mediante la rilevazione dei dati statistici ed informativi, all'attività dell'osservatorio regionale dello spettacolo.

Art. 5

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale, svolgono le seguenti funzioni:

- a) partecipano all'elaborazione del piano settoriale regionale attraverso le consultazioni effettuate dalle province, tenendo conto delle istanze dei soggetti operanti sul proprio territorio;
- b) attuano gli interventi di rilevanza comunale previsti nei programmi nazionali e dell'Unione europea e nei piani regionali;
- c) promuovono e sostengono, se interessati, in concorso con la Regione e le province e in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie e con soggetti formativi che operano nell'ambito dello spettacolo dal vivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati tra l'altro alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore, in particolare quello giovanile ;
- d) sviluppano, se interessati, il decentramento sul territorio regionale delle attività di spettacolo dal vivo attraverso l'attuazione del teatro stabile regionale e del sistema delle residenze multidisciplinari, in concorso con la Regione e le province;
- e) programmano e sostengono, in concorso con la Regione e le province, lo sviluppo delle strutture di spettacolo dal vivo e degli spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all'aperto;
- f) esercitano le funzioni e i compiti amministrativi relative alle attività circensi e di arte varia ed agli spettacoli viaggianti;
- g) collaborano, mediante la rilevazione dei dati statistici ed informativi a livello locale, all'attività dell'osservatorio regionale dello spettacolo.



CAPO III PROGRAMMAZIONE

Art. 6

(Piano settoriale regionale)

1. La Regione, anche in assenza del programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, definisce la programmazione per lo spettacolo dal vivo adottando un apposito piano settoriale triennale.

2. Il piano settoriale regionale determina:

- a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità ed i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
- b) i criteri per la selezione e la localizzazione degli interventi relativi alle attività per lo spettacolo dal vivo;
- c) i criteri per la individuazione nel piano annuale di attuazione degli interventi di rilevanza regionale, la cui attuazione è riservata all'amministrazione regionale, e degli interventi di rilevanza provinciale e comunale, alla cui attuazione provvedono le province ed i comuni;
- d) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al titolo II, in particolare di quelli relativi al teatro stabile regionale e al sistema delle residenze di spettacolo multidisciplinari, tenuto conto dell'equilibrio distributivo per bacini di utenza;
- e) i criteri e le modalità per il sostegno all'attività degli enti di rilevanza nazionale e regionale e di quelli di rilevanza regionale;
- f) il riconoscimento delle attività ricorrenti d'interesse regionale;
- g) i criteri per l'accertamento nel piano annuale di attuazione del particolare rilievo culturale delle iniziative alla cui organizzazione provvede la Regione;
- h) i criteri e le priorità territoriali per l'elaborazione del programma per lo sviluppo delle strutture di spettacolo e degli spazi attrezzati;
- i) i criteri per la individuazione nel piano annuale di attuazione delle iniziative per la promozione ed il sostegno per il dialogo culturale tra i popoli;

- l) le esigenze finanziarie, anche ai fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per ambiti territoriali e tematici d'intervento;
- m) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi e di ogni altro beneficio economico di cui alla presente legge, prevedendo i relativi bandi, ove necessari, e l'esclusione delle spese di funzionamento per la gestione teatrale dal sostegno regionale;
- n) le indicazioni per il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato relativamente alla concessione dei contributi;
- o) i criteri per la redazione dei piani annuali d'attuazione;
- p) le carenze formative e le esigenze di aggiornamento professionale nonché l'individuazione di nuovi profili professionali, da proporre nell'ambito del piano regionale di formazione professionale.

Handwritten signature

Art. 7

(Procedura per l'adozione del piano settoriale regionale)

1. La Giunta regionale predispose lo schema del piano settoriale regionale e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

2. In relazione allo schema del piano settoriale regionale, ciascuna provincia, effettuate le consultazioni con i comuni, elabora un documento di osservazioni e proposte e lo invia alla Giunta regionale entro due mesi dalla data di pubblicazione sul BUR dello schema medesimo.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, valutati i documenti di osservazioni e proposte elaborati dalle province ed acquisito eventualmente il parere della consulta regionale dello spettacolo di cui all'articolo 21, delibera la proposta del piano settoriale regionale.

4. Il Consiglio regionale adotta il piano settoriale regionale che, pubblicato sul BUR, costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati alla attuazione degli interventi.

5. Il piano settoriale regionale può essere modificato con la stessa procedura prevista per la sua adozione, salvo che si tratti di aggiornamenti relativi al perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6, i quali sono effettuati dalla Giunta regionale in occasione dell'adozione dei singoli piani annuali di attuazione.

6. I soggetti interessati all'attuazione dell'articolo 13 presentano alla competente direzione regionale, entro il 30 giugno dell'anno che precede il triennio di validità del piano settoriale regionale, la richiesta di contributi, unitamente al progetto e alla relativa documentazione tecnica ed amministrativa necessaria ad accertare e valutare i requisiti e le condizioni previsti dal medesimo articolo.



Art. 8

(Piano annuale di attuazione)

1. Ai fini della redazione del piano annuale di attuazione e dell'eventuale aggiornamento del piano settoriale regionale, secondo i criteri dallo stesso determinati, ciascuna provincia, effettuate le consultazioni con i comuni, può presentare alla Giunta regionale, fino alla data di pubblicazione del bilancio regionale riferito all'anno di validità del piano annuale di attuazione, un documento di osservazioni e proposte.

2. La Giunta regionale, valutato il documento di osservazioni e proposte elaborato dalle province ed acquisito eventualmente il parere della consulta regionale dello spettacolo di cui all'articolo 21, adotta, entro due mesi dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, il piano annuale di attuazione, che può aggiornare il piano settoriale regionale nei limiti previsti dal comma 5 dell'articolo 7.

3. Il piano annuale di attuazione contiene, per l'anno di riferimento:

- a) l'individuazione degli interventi di rilevanza regionale, la cui attuazione è riservata all'amministrazione regionale, e quelli di rilevanza provinciale e comunale, alla cui attuazione provvedono le province ed i comuni;
- b) l'accertamento del particolare rilievo culturale delle iniziative alla cui organizzazione provvede la Regione;
- c) il riconoscimento delle attività ricorrenti d'interesse regionale nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 13;
- d) la individuazione delle iniziative per la promozione ed il sostegno per il dialogo culturale tra i popoli;
- e) il riparto delle risorse finanziarie tra la Regione, le province e i comuni interessati all'attuazione degli interventi;
- f) ogni altra prescrizione necessaria all'attuazione del piano settoriale regionale.

TITOLO II
INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

CAPO I
INTESE E ACCORDI CON ISTITUZIONI ED ENTI

Art. 9

(Intese con il Ministero per i beni e le attività culturali)

1. In osservanza dei principi di unitarietà e sussidiarietà, la Regione può promuovere e sostenere intese con il Ministero per i beni e le attività culturali per la progettazione e l'attuazione coordinata di interventi volti a favorire la promozione e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo. Nelle intese sono definiti gli obiettivi e le priorità, gli strumenti necessari all'attuazione degli interventi, inclusi quelli di riequilibrio dell'offerta di spettacolo sul territorio, i soggetti attuatori e l'entità dei rispettivi investimenti economici.

2. Le intese possono anche riferirsi ad obiettivi di offerta e valorizzazione integrata dei beni culturali e dello spettacolo, di incentivazione all'uso di aree, parchi archeologici e dimore storiche, di creazione delle necessarie infrastrutture.



Art. 10

(Intese con le istituzioni scolastiche, le università ed altri soggetti formativi)

1. La Regione, in concorso con le province ed i comuni interessati, può promuovere e sostenere intese con le istituzioni scolastiche, con le università e con soggetti formativi che operano nello spettacolo dal vivo, per la progettazione e l'attuazione coordinata di interventi finalizzati allo sviluppo e alla riqualificazione dell'offerta didattica da parte del sistema scolastico regionale.

2. Le intese possono riferirsi a progetti di qualificazione delle risorse formative, di sensibilizzazione e formazione dello spettatore, in particolare quello giovanile, nonché di conoscenza e fruizione del patrimonio regionale dello spettacolo dal vivo.



Art. 11

(Accordi per l'informazione e la divulgazione)

1. Al fine di contribuire alla più ampia diffusione e allo sviluppo della conoscenza dello spettacolo dal vivo presso la collettività, la Regione può stipulare accordi con soggetti pubblici o privati per la realizzazione di programmi televisivi o radiofonici d'informazione e divulgazione sugli avvenimenti e sugli spettacoli dal vivo che riguardano il territorio o per attuare sinergie operative con canali tematici satellitari.

CAPO II
INIZIATIVE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 12

(Enti di rilevanza nazionale e regionale ed enti di rilevanza regionale)

1. La Regione riconosce la rilevanza nazionale e regionale dei seguenti enti, ai quali partecipa con propri rappresentanti nei rispettivi organi di amministrazione:

- a) Fondazione Teatro dell'Opera di Roma;
- b) Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia;
- c) Associazione Teatro di Roma.

2. Per la qualità e la dimensione regionale delle attività svolte continuativamente su tutto il territorio a sostegno degli enti locali, la Regione riconosce i seguenti enti di rilevanza regionale, ai quali partecipa con propri rappresentanti nei rispettivi organi di amministrazione:

- a) Associazione teatrale fra i comuni del Lazio, che organizza il circuito teatrale regionale;
- b) Fondazione Orchestra di Roma e del Lazio "Ottavio Zino", che organizza il programma regionale dei concerti.

3. La Regione concorre al sostegno delle attività degli enti di cui ai commi 1 e 2 mediante contributi che sono concessi secondo i criteri e le modalità determinati dal piano settoriale regionale.

4. I contributi devono essere finalizzati all'incremento della qualità, sia dei progetti culturali sia delle professionalità artistiche e tecniche, nonché alla realizzazione di programmi di diffusione degli spettacoli sul territorio e di sensibilizzazione del pubblico, con particolare riferimento a quello giovanile.

Art. 13

(Attività ricorrenti d'interesse regionale)

1. La Regione, anche su proposta delle province, riconosce le attività di spettacolo dal vivo che si svolgono con ricorrenza sul proprio territorio quali "attività ricorrenti d'interesse regionale", a condizione che le attività stesse siano state realizzate nel Lazio con continuità, nel triennio precedente a quello di validità del piano settoriale regionale, a cura di soggetti o enti che:

- a) operano senza fine di lucro;
- b) operano sul territorio della Regione in modo professionale e continuativo e sono dotati di un'adeguata struttura artistica ed organizzativa.

2. Il riconoscimento di attività ricorrenti d'interesse regionale è effettuato, previa richiesta da presentare alla competente direzione regionale entro il termine stabilito al comma 6 dell'articolo 7, nell'ambito del piano settoriale regionale e limitatamente alla validità dello stesso, sulla base dei risultati qualitativi, gestionali e di partecipazione del pubblico conseguiti negli ultimi due anni.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il riconoscimento di attività ricorrenti d'interesse regionale può essere effettuato nell'ambito del piano annuale di attuazione nel caso di attività di spettacolo dal vivo che maturano le condizioni previste dal comma 1 successivamente all'adozione del piano settoriale regionale.

4. Ai soggetti o enti che svolgono le attività riconosciute ai sensi dei commi 2 e 3, la Regione concede contributi secondo i criteri e le modalità determinati dal piano settoriale regionale.



Art. 14

(Festival, rassegne, premi ed iniziative dirette)

1. La Regione organizza, anche su proposta delle province, festival, rassegne, premi e, più in generale, qualunque iniziativa di spettacolo dal vivo avente un particolare rilievo culturale, direttamente o mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati specializzati.

2. L'accertamento del particolare rilievo culturale è effettuato nell'ambito del piano annuale di attuazione secondo i criteri determinati dal piano settoriale regionale.



Art. 15

(Teatro stabile regionale)

1. Al fine di assicurare alla collettività regionale opportunità produttive e di ospitalità di elevato valore culturale nell'ambito dello spettacolo dal vivo, è istituito il "teatro stabile regionale" articolato sul territorio nel limite di una sede per provincia.

2. Il teatro stabile regionale è attuato secondo i criteri e le modalità determinati dal piano settoriale regionale.

3. All'attuazione del teatro stabile regionale possono concorrere le province e i comuni interessati ed eventuali soggetti pubblici e privati, sulla base di un qualificato progetto riguardante teatro, musica e danza, che preveda adeguati sostegni economici e finanziari da parte degli enti coinvolti e rispetti le eventuali ulteriori condizioni determinate dal piano settoriale regionale.

FB
LAD

Art. 16

(Residenze di spettacolo multidisciplinari)

1. Al fine di incentivare la presenza e la massima diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio, la Regione, con il concorso delle province e dei comuni interessati, istituisce un sistema di residenze di spettacolo multidisciplinari, di seguito denominate residenze.

2. Le residenze consistono nella permanenza triennale di un gruppo professionale stabile di artisti e tecnici, che includa almeno tre compagnie, rispettivamente, di teatro, musica e danza, nell'ambito di uno o più spazi teatrali di proprietà pubblica o di strutture private convenzionate con le province ed i comuni, per la realizzazione di un progetto artistico multidisciplinare di particolare valore culturale.

3. Il progetto artistico multidisciplinare deve prevedere non solo attività di produzione ed ospitalità, ma anche la promozione delle risorse culturali del territorio ed un'attività di sensibilizzazione e di formazione del pubblico in età scolare e adulta, la valorizzazione di nuove figure professionali, l'organizzazione di laboratori, seminari ed eventi culturali in genere.

4. La Regione, nell'istituzione del sistema delle residenze, tiene conto, oltre che della qualità artistica del progetto finalizzato al riequilibrio dell'offerta di spettacolo sul territorio, anche degli apporti economici e finanziari delle province e dei comuni interessati.

5. All'attuazione del sistema di residenze di spettacolo multidisciplinari, ivi compresa l'istituzione e la relativa localizzazione, si provvede secondo i criteri e le modalità determinati dal piano settoriale regionale, con il limite di una sola residenza per provincia, in comuni singoli o associati.

6. Le residenze non sono rinnovabili al termine del triennio di validità del piano settoriale regionale.



Art. 17

(Strutture di spettacolo dal vivo e spazi attrezzati)

1. La Regione, in concorso con le province ed i comuni, elabora, secondo i criteri e le priorità territoriali determinati dal piano settoriale regionale, un programma per lo sviluppo delle strutture di spettacolo dal vivo e degli spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all'aperto, e concede contributi per la sua attuazione.

2. I contributi sono finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, inclusa la valorizzazione del patrimonio edilizio non destinato originariamente ad ospitare attività di spettacolo, all'arredamento e alla messa a norma di strutture e di spazi attrezzati, all'allestimento di teatri tenda o strutture modulari, e, in caso di carenza di strutture sul territorio, alla costruzione delle strutture medesime purché destinate alla fruizione del pubblico.

3. I contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità determinati dal piano settoriale regionale prevedendo il limite massimo, sui costi ammissibili, del settanta per cento per gli enti locali e del cinquanta per i soggetti privati.

4. Nel caso di concessione di contributi a soggetti privati, l'amministrazione concedente stipula con i soggetti beneficiari apposita convenzione, in cui sono stabilite le modalità di fruizione della struttura da parte del pubblico e di uso da parte della Regione per iniziative dirette ovvero patrocinate dalla Regione stessa, nonché gli ulteriori impegni del beneficiario e le relative forme di garanzia, ivi compreso l'impegno, ove si tratti di immobile, del proprietario a mantenerne la destinazione d'uso per almeno venti anni, anche in caso di successiva alienazione.


Art. 18

(Promozione e sostegno per il dialogo culturale tra i popoli)

1. Al fine di concorrere al dialogo culturale tra i popoli, la Regione promuove e sostiene, anche all'estero, iniziative finalizzate a:

- a) realizzare festival, rassegne, progetti, scambi giovanili con partecipazione di gruppi e complessi di spettacolo dal vivo provenienti da diversi paesi, con particolare riferimento all'Unione Europea e ai paesi del Mediterraneo;
- b) promuovere all'estero programmi di spettacolo, anche collegati ad eventi culturali, prodotti nel Lazio, di elevata qualità e volti alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
- c) valorizzare la cultura, la storia e le tradizioni del Lazio, ivi compresa la tradizione teatrale collegata ai linguaggi ed alle lingue locali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate dal piano annuale di attuazione, secondo i criteri determinati dal piano settoriale regionale.




Art. 19

(Accesso al credito e fondo di garanzia)

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese operanti nel settore, la Regione promuove l'istituzione di un fondo di garanzia che opera con particolare riferimento alle imprese giovanili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula apposite convenzioni con istituti di credito operanti sul territorio regionale.

3. I criteri e le modalità per fruire del fondo di garanzia sono determinati dal piano settoriale regionale.



CAPO IV
STRUMENTI DI SUPPORTO DELL'AZIONE REGIONALE

Art. 20

(Osservatorio regionale dello spettacolo)

1. La Regione, al fine di adeguare i programmi e gli interventi alle istanze ed ai fabbisogni della collettività e dei territori, attiva l'osservatorio regionale dello spettacolo, di seguito denominato osservatorio.

2. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:

- a) raccoglie dati statistici ed informativi sullo spettacolo, in collaborazione con le province e i comuni, li analizza ed elabora al fine di valutarne le dinamiche;
- b) promuove indagini sull'andamento del mercato ed analizza i problemi di specifici bacini di utenza;
- c) censisce i luoghi e le attività dello spettacolo, individuando le aree di interesse storico, architettonico e paesaggistico quali luoghi destinati ad ospitare eventi di spettacolo;
- d) propone progetti di formazione e aggiornamento professionale degli operatori con riferimento alle reali potenzialità occupazionali;
- e) individua le priorità progettuali per concorrere ai programmi culturali europei e nazionali, con particolare riferimento ai processi della comunicazione e creazione artistica multimediale;
- f) verifica il perseguimento degli obiettivi determinati dal piano settoriale regionale.

3. Per il coordinamento dell'osservatorio è istituito, presso la Regione, il comitato per l'osservatorio dello spettacolo regionale, di seguito denominato comitato, organismo scientifico con funzioni tecnico-consultive, il quale svolge la propria attività in stretto collegamento con la competente direzione regionale e si avvale prioritariamente delle strutture o enti regionali e delle istituzioni universitarie presenti sul territorio.

4. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, resta in carica per la durata



del mandato del Presidente che ha provveduto alla sua costituzione ed è rinnovato ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

5. Non possono essere nominati membri del comitato:

- a) i legali rappresentanti, gli amministratori delegati e i direttori di attività imprendoriali, pubbliche o private, nel settore dello spettacolo;
- b) coloro che svolgono nel Lazio attività di spettacolo, in qualità di direttore artistico o di interprete;
- c) coloro che per la loro attività possono avere un interesse proprio rispetto ai contenuti dell'attività dell'osservatorio.

6. Il comitato è presieduto dal competente direttore regionale ed è composto, dal dirigente dell'arca con funzioni in materia di spettacolo, nonché da cinque esperti esterni all'amministrazione regionale, scelti per la particolare conoscenza delle problematiche relative allo spettacolo dal vivo acquisita in sede accademica o in campo professionale.

7. Ai componenti del comitato esterni all'amministrazione regionale spettano i compensi determinati ai sensi del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

8. Il funzionamento del comitato è definito con deliberazione della Giunta regionale.

Roberto

Art. 21

(Consulta regionale dello spettacolo)

1. Presso la Regione è istituita la consulta regionale dello spettacolo, di seguito nominata consulta.

2. Per valutare la rispondenza della programmazione settoriale in materia di spettacolo alle finalità di cui all'articolo 2, la Regione può richiedere alla consulta un parere, non vincolante, sui contenuti del piano regionale settoriale e dei piani annuali di attuazione.

3. La consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, resta in carica per la durata del mandato del Presidente che ha provveduto alla sua costituzione ed è rinnovata ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

4. Non possono essere nominati membri della consulta:

- a) i legali rappresentanti, gli amministratori delegati e i direttori di attività imprenditoriali, pubbliche o private, nel settore dello spettacolo;
- b) coloro che svolgono nel Lazio attività di spettacolo, in qualità di direttore artistico o di interprete;
- c) coloro che per la loro attività possono avere un interesse proprio rispetto ai contenuti degli atti di programmazione regionale.

5. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente in materia ed è composta da sette membri, scelti fra rappresentanti dei vari settori dello spettacolo dal vivo, e viene convocata almeno una volta all'anno.

6. La partecipazione alle sedute della consulta è gratuita, con esclusione del rimborso delle spese di viaggio per coloro che non risiedono nel comune ove ha sede la consulta stessa.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 22

(Disposizioni transitorie)

1. In deroga a quanto previsto al comma 6 dell'articolo 7, nell'anno di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati all'attuazione dell'articolo 13 presentano la richiesta di contributi, unitamente al progetto ed alla relativa documentazione tecnica ed amministrativa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.



Art. 23

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 12 si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai sotto elencati capitoli:

- a) G13504 denominato "Quota a carico della Regione Lazio degli oneri derivanti dalla partecipazione all'Associazione Teatro di Roma", per l'importo di Euro 2.000.000,00;
- b) G13508 denominato "Partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Accademia di S. Cecilia", per l'importo di Euro 594.000,00;
- c) G13509 denominato "Partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Teatro dell'Opera", per l'importo di Euro 3.356.969,00.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 12 si fa fronte, per quanto riguarda la lettera a), mediante l'istituzione nell'ambito dell'UPB G13 di apposito capitolo denominato "Contributo alle attività svolte dall'Associazione teatrale fra i comuni del Lazio - ATCL ", con lo stanziamento di Euro 465.000,00 e, per quanto riguarda la lettera b), con gli stanziamenti di cui al capitolo G13510 denominato "Contributo all'attività concertistica della Fondazione ICO Orchestra del Lazio", per l'importo di Euro 500.000,00.

3. La copertura degli oneri di cui al comma 2 è garantita mediante riduzione, pari all'importo di Euro 465.000,00, dello stanziamento del capitolo G11507.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 13, 14, 15, 16 e 18 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo G11507, che assume la seguente denominazione: "Interventi per la promozione culturale e dello spettacolo (ll.rr. nn. 32/78, 46/91 e 32/96)".

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 si fa fronte mediante l'istituzione nell'ambito dell' UPB G24 di apposito capitolo denominato "Concorso della Regione agli oneri di ammortamento dei mutui concernenti interventi per lo sviluppo di strutture di spettacolo dal vivo e spazi attrezzati Nuovo limite d'impegno", con lo stanziamento di Euro 200.000,00.

6. La copertura dell'onere di cui al comma 5 è garantita mediante riduzione, pari all'importo di Euro 200.000,00, dello stanziamento del capitolo G24503




7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 si fa fronte mediante l'istituzione nell'ambito dell'UPB G13 di apposito capitolo denominato "Fondo per l'accesso al credito per le imprese dello spettacolo "; con lo stanziamento di Euro 300.000,00.

8. La copertura degli oneri di cui al comma 6 è garantita mediante riduzione, pari all'importo di Euro 300.000,00, dello stanziamento del capitolo G11507.

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 dell'articolo 20 nonché del comma 6 dell'articolo 21 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo R21404 denominato "Spese di funzionamento, compresi i gettoni ecc., di commissioni, comitati e organi consultivi (spesa obbligatoria)".

10. Gli oneri relativi agli anni successivi al 2003 sono determinati con legge di bilancio.



CAPO II
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI IN
MATERIA DI SPETTACOLO E CULTURA

Art. 24

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali o articoli di leggi regionali, con effetto dalla data di adozione del primo piano settoriale regionale:

- a) legge regionale 27 gennaio 1982, n. 3 (Interventi urgenti in materia di promozione culturale e sociale);
- b) legge regionale 14 settembre 1982, n. 38 (Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 27 gennaio 1982, n. 3);
- c) legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 (Istituzione dell'Orchestra giovanile regionale del Lazio);
- d) legge regionale 25 maggio 1989, n. 28 (Istituzione dell'auditorium laboratorio d'arte dello spettacolo di Genazzano);
- e) legge regionale 25 maggio 1989, n. 30 (Contributo al comune di Montenero Sabino per la ristrutturazione del castello da destinare a centro universitario di ricerche sullo spettacolo);
- f) articolo 17 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1990);
- g) legge regionale 14 dicembre 1990, n. 88 (Istituzione nel Comune di Anzio del laboratorio per la musica e l'arte);
- h) legge regionale 19 dicembre 1990, n.91 (Istituzione del centro di scienze teatrali applicate);
- i) legge regionale 23 settembre 1991, n. 48 (Finanziamento delle attività e funzionamento dei conservatori di musica del Lazio);
- l) legge regionale 23 settembre 1991, n. 49 (Ulteriori interventi urgenti a favore di iniziative culturali);

- m) legge regionale 23 settembre 1991, n. 57 (Intervento regionale per la realizzazione di un auditorium in Palestrina nell'ambito delle celebrazioni per il quarto centenario della morte di Giovanni Pierluigi da Palestrina);
- n) legge regionale 23 settembre 1991, n. 59 (Costituzione dell'Istituto di studi musicali di Latina);
- o) legge regionale 11 dicembre 1992, n.52 (Promozione della cultura musicale nella Regione Lazio);
- p) legge regionale 3 agosto 1993, n. 32 (Istituzione nel comune di Trevignano Romano del centro di attività artistiche: teatro, musica e danza);
- q) legge regionale 7 agosto 1993, n 34 (Festival del teatro italiano di Fondi);
- r) legge regionale 20 settembre 1993, n. 52 (Rassegna Nazionale di Teatro ragazzi e giovani della città di Viterbo: concessione di un contributo regionale all'Associazione Centro Teatrale Viterbese C.T.V.);
- s) legge regionale legge regionale 19 settembre 1994, n. 46 (Istituzione del Festival regionale di Caracalla);
- t) articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996);
- u) articolo 43 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997).

Handwritten signature

Art. 25

(Modifiche)

1. La legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e successive modifiche è modificata come segue:

- a) al secondo comma dell'articolo 2 sono soppresses le parole "teatrale, musicale e";
- b) dopo il secondo comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"Dagli interventi di cui al presente articolo sono esclusi quelli riguardanti lo spettacolo dal vivo."

2. L'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) e successive modifiche è modificato come segue:

- a) all'alinea del comma 1 sono soppresses le parole "c di promozione dello spettacolo dal vivo";
- b) alle lettere a) e b) del comma 1 sono soppresses le parole " e di spettacolo dal vivo";
- c) alla lettera c) del comma 1 e al comma 2 sono soppresses le parole " e di spettacolo".

3. L'articolo 52 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003) è modificato come segue:

- a) all'alinea del comma 1 le parole "l.r. 8/2001" sono sostituite dalle parole "l.r. 8/2002",
- b) alla lettera d) del comma 1 sono soppresses le parole "dello spettacolo".

4. Le modifiche di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di adozione del primo piano settoriale regionale.

CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999 N. 14

Art. 26

(Modifiche all'articolo 173 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 173 della l.r. 14/1999, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

- a) la promozione e il sostegno delle intese con il Ministero per i beni e le attività culturali per la progettazione e l'attuazione coordinata di interventi volti a favorire la promozione e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo nonché la stipula di accordi per l'informazione e la divulgazione di avvenimenti e spettacoli dal vivo;
- b) la partecipazione agli enti di rilevanza nazionale e regionale ed agli enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo con propri rappresentanti nei rispettivi organi di amministrazione ed il concorso al sostegno delle relative attività, nonché il riconoscimento e il sostegno delle attività che si svolgono con ricorrenza sul proprio territorio;
- c) l'organizzazione di festival, rassegne, premi e in generale di qualunque iniziativa diretta avente particolare rilievo culturale ;
- d) la promozione e il sostegno, anche all'estero, di iniziative per il dialogo culturale tra i popoli e la promozione concernente l' istituzione di un fondo di garanzia per agevolare le imprese del settore nell'accesso al credito, privilegiando le imprese giovanili.”.

2. All'articolo 173 della l.r.14/1999, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La Regione concorre con le province ed i comuni nell'esercizio delle funzioni e dei compiti concernenti la programmazione e il sostegno dello sviluppo delle strutture di spettacolo dal vivo e degli spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all'aperto.

1 ter. La Regione concorre con le province ed i comuni interessati nell'esercizio delle funzioni e dei compiti concernenti:



- a) la promozione e il sostegno, in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie e con soggetti formativi che operano nell'ambito dello spettacolo dal vivo, di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati tra l'altro alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore, in particolare quello giovanile ;
- b) l'attuazione del teatro stabile regionale e del sistema delle residenze di spettacolo multidisciplinari.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 173 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione coopera con lo Stato e con le province ed i comuni nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati a diffondere la cinematografia di qualità per assicurare un'equilibrata diffusione di films nazionali e comunitari nel circuito cinematografico.”.



Art. 27

(Modifiche all'articolo 174 della L.r. 14/1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 174 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la promozione e il sostegno, se interessate, in concorso con la Regione ed i comuni e in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie e con soggetti formativi che operano nell'ambito dello spettacolo dal vivo, di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica;
- b) la proposta alla Regione relativamente al riconoscimento delle attività che si svolgono con ricorrenza sul proprio territorio e all'organizzazione di festival, rassegne, premi e in generale qualunque iniziativa avente particolare rilievo culturale;
- c) l'attuazione, se interessate, in concorso con la Regione ed i comuni, del teatro stabile regionale e del sistema delle residenze di spettacolo multidisciplinari;
- d) la programmazione e il sostegno, in concorso con la Regione ed i comuni, dello sviluppo delle strutture di spettacolo dal vivo e degli spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all'aperto.”.

*Bevi
Fu D*

Art. 28

(Modifiche all'articolo 175 della l.r. 14/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 175 della l.r. 14/1999, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- “a) la promozione ed il sostegno, se interessati, in concorso con la Regione e le province nonché in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie e con soggetti formativi che operano nell'ambito dello spettacolo dal vivo, di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, nonché l'attuazione, se interessati, in concorso con la Regione e le province, del teatro stabile regionale e del sistema delle residenze multidisciplinari;
- b) la programmazione ed il sostegno, in concorso con la Regione e le province, allo sviluppo delle strutture di spettacolo dal vivo e degli spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all'aperto, nonché l'espletamento degli adempimenti relativi alle attività circensi, di arte varia ed agli spettacoli viaggianti.”.





Relazione illustrativa alla proposta di legge “ Norme in materia di spettacolo dal vivo”

La presente proposta di legge è la prima legge in materia adottata dalla Regione Lazio e tende a colmare un vuoto legislativo in materia di spettacolo dal vivo anche alla luce delle nuove norme costituzionali riguardanti l'Art V.

La presente proposta si inserisce nel dibattito in corso sull'interpretazione dell'Art. 117 della Costituzione che vede le Regioni protagoniste di una sorta di “vertenza” nei confronti dello stato perché prevalga l'interpretazione **concorrente** in materia di spettacolo, cioè con lo Stato che emana norme di principio generale e le Regioni che adottano leggi e regolamenti in quanto titolari delle materia.

La proposta ha il merito inoltre di abrogare numerose leggi provvedimento e riportare chiarezza nell'intervento regionale, introducendo in questa materia per la prima volta il principio della programmazione pluriennale.

La legge si presenta con un impianto aperto ed innovativo, risultando una legge di principi che stabiliscono le competenze tra gli enti, introduce alcuni importanti innovazioni destinate a riequilibrare l'offerta culturale sul territorio laziale quali il teatro stabile regionale articolato con sedi provinciali, le residenze di spettacolo multidisciplinari, la promozione all'estero, gli accordi di programma con lo Stato; ed infine l'introduzione della gestione dell'intera materia attraverso il piano settoriale triennale che fonda l'intervento su una programmazione concordata e condivisa con gli Enti Locali e le categorie degli operatori.

